



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO**

## **REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI**

## INDICE

### TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1** – Oggetto pag. 5  
**Articolo 2** – Ambito di applicazione  
**Articolo 3** – Definizioni

### TITOLO II – CARRIERA DELLO STUDENTE

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 4** – Divieto di contemporanea iscrizione ai Corsi di Studio e ai singoli corsi di insegnamento pag. 6  
**Articolo 5** – Contemporanea iscrizione Università-Istituti Musicali e Coreutici  
**Articolo 6** – Percorsi formativi per requisiti di accesso ai concorsi per la professione di docente pag. 7  
**Articolo 7** – Modalità e termini di presentazione delle istanze

#### CAPO II – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Articolo 8** – Dichiarazioni sostitutive  
**Articolo 9** – Informativa sul trattamento dei dati personali  
**Articolo 10** – Credenziali, sistema informatico di Ateneo e casella di posta elettronica istituzionale pag. 8  
**Articolo 11** – Gestione informatizzata delle carriere, organizzazione dei flussi relativi all'utenza e rilascio delle informazioni pag. 9  
**Articolo 12** – Informazioni di natura amministrativa e didattica: pubblicità

#### CAPO III – STUDENTI STRANIERI

- Articolo 13** – Disposizioni inerenti l'immatricolazione pag. 10  
**Articolo 14** – Cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea residenti all'estero  
**Articolo 15** – Cittadini di Stati membri e di Stati non membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero

#### CAPO IV – STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI

- Articolo 16** – Studenti con disabilità, e/o invalidità permanente  
**Articolo 17** – Studenti con disturbi specifici di apprendimento pag. 11  
**Articolo 18** – Studenti detenuti

### TITOLO III – ORIENTAMENTO

#### CAPO I – CORSI DI LAUREA: AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

- Articolo 19** - Requisiti di ammissione  
**Articolo 20** – Prove di ingresso  
**Articolo 21** – Immatricolazioni pag. 12  
**Articolo 22** – Immatricolazioni con richiesta di abbreviazione del percorso di studi  
**Articolo 23** – Libretto universitario pag. 13

#### CAPO II – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA BIENNALE: AMMISSIONE E ISCRIZIONE

- Articolo 24** – Requisiti di ammissione e prove di ingresso  
**Articolo 25** – Iscrizioni  
**Articolo 26** – Iscrizioni con richiesta di abbreviazione del percorso di studi pag. 14  
**Articolo 27** – Libretto universitario

### **CAPO III – PROSECUZIONI DI CARRIERA**

**Articolo 28** – Iscrizioni ad anni di corso successivi

**Articolo 29** – Iscrizioni per il conseguimento di un secondo titolo accademico pag. 15

**Articolo 30** – Trasferimenti da altro ateneo pag. 16

**Articolo 31** – Passaggi ad altro Corso di Studio pag. 18

**Articolo 32** – Opzioni a Corsi di Studio attivati in base al vigente ordinamento pag. 19

**Articolo 33** – Sostenimento degli esami di profitto da parte degli studenti con carriera in corso di definizione pag. 20

### **CAPO IV – STUDENTE IMPEGNATO NEGLI STUDI A TEMPO PARZIALE**

**Articolo 34** – Impegno degli studi a tempo parziale

**Articolo 35** – Tasse e contributi pag. 21

### **CAPO V – RICONOSCIMENTO CREDITI E TITOLI ACCADEMICI STRANIERI**

**Articolo 36** – Riconoscimento CFU per studenti rinunciatari o decaduti

**Articolo 37** – Riconoscimento CFU per corsi singoli, conoscenze e abilità pag. 22

**Articolo 38** – Riconoscimento di titoli accademici stranieri pag. 23

### **CAPO VI – PIANI DI STUDIO**

**Articolo 39** – Variazioni del piano di studi pag. 24

**Articolo 40** – Scelte del curriculum pag. 25

**Articolo 41** – Cambi di ordinamento

### **CAPO VII – SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO**

**Articolo 42** – Iscrizioni a singoli corsi di insegnamento

pag. 26

### **CAPO VIII – ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO**

**Articolo 43** – Esami di profitto

**Articolo 44** – Annullamento e annullabilità degli esami di profitto

pag. 28

**Articolo 45** – Verifica periodica dei CFU

### **CAPO IX – MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

**Articolo 46** - Mobilità Internazionale

**Articolo 47** - Rappresentanti istituzionali e Commissione Erasmus di Ateneo

pag. 29

**Articolo 48** – Stipula e attivazione di accordi quadro di Cooperazione Culturale e Scientifica con Università e Istituzioni Straniere. pag. 30

**Articolo 49**- Paesi partecipanti

**Articolo 50** - Mobilità studenti *outgoing*

**Articolo 51** - Mobilità studenti *incoming*

**Articolo 52** - Mobilità docenti per insegnamento

## **TITOLO IV – INTERRUZIONI DI CARRIERA**

**Articolo 53** - Sospensioni degli studi

pag. 31

**Articolo 54** - Ricongiunzione degli studi interrotti

## **TITOLO V – CONCLUSIONE DELLA CARRIERA**

**Articolo 55** – Conseguimento del titolo finale

pag. 32

**Articolo 56** – Trasferimenti ad altro ateneo

**Articolo 57** – Rinuncia al prosieguo degli studi

pag. 33

**Articolo 58** - Decadenza dalla qualità di studente

pag. 34

**Articolo 59** - Decesso dello studente

pag. 35

## **TITOLO VI – RILASCIO TITOLI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI**

**Articolo 60** - Attestato del titolo finale

**Articolo 61** - Laurea *ad honorem*

pag. 36

**Articolo 62** - Laurea alla memoria

**Articolo 63** - Attestato alla memoria

**Articolo 64** - Rilascio certificati

**Articolo 65** - Diploma supplement

pag. 37

## **TITOLO VII - DOTTORATI DI RICERCA E MASTER**

**Articolo 66** - Corsi di dottorato di Ricerca

**Articolo 67** - Master Universitario di Primo e Secondo livello

## **TITOLO VIII – TASSE E CONTRIBUTI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 68** - Determinazione delle tasse e dei contributi

**Articolo 69** - Studenti impegnati negli studi a tempo parziale

pag. 39

### **CAPO II – ESONERI, AGEVOLAZIONI E RIMBORSI**

**Articolo 70** - Esoneri e agevolazioni economiche

**Articolo 71** - Controlli e revoca dei benefici

**Articolo 72** - Perdita dell'esonero a seguito di revoca della vincita/idoneità alla borsa di studio

pag. 40

**Articolo 73** - Rimborsi

## **TITOLO IX – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E NORME DISCIPLINARI**

**Articolo 74** – Diritti

**Articolo 75** - Doveri

pag. 41

**Articolo 76** - Procedimento disciplinare e sanzioni

## **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 77**- Approvazione ed emanazione del Regolamento degli Studenti

## TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, nonché dello Statuto di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo, disciplina senza alcuna discriminazione di genere, origine etnica o razziale, credo (opinioni, fede, religione), orientamento sessuale, età, disabilità fisica o psichica:
  - a) le varie tipologie di procedure amministrative inerenti allo svolgimento e alla gestione delle carriere degli studenti;
  - b) la materia delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione, ivi comprese le fattispecie nelle quali sono riconosciute forme di esonero o di agevolazione dei pagamenti;
  - c) i diritti e i doveri degli studenti e le norme disciplinari.

### Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti ai:
  - a) Corsi di Laurea e di Diploma Universitario, afferenti all'ordinamento universitario di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - b) Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica, afferenti all'ordinamento universitario di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509;
  - c) Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, afferenti all'ordinamento universitario di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
  - d) Corsi singoli di insegnamento erogati dall'Università degli Studi del Sannio;
  - e) Programmi di mobilità internazionale, nell'ambito dei progetti attivati.
  - f) Corsi di Dottorato e master.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
  - a) per **“studente”**, la persona fisica che svolge atti di carriera presso l'Università degli Studi del Sannio;
  - b) per **“immatricolati”**, gli studenti iscritti per la prima volta nella loro vita ad un qualsiasi corso di studio del sistema universitario italiano. In particolare ai sensi del presente regolamento ci si riferisce agli immatricolati presso l'Università degli Studi del Sannio;
  - c) per **“iscritti”**, gli studenti che in un dato anno accademico risultano iscritti ad corso di studio dell'Università degli Studi del Sannio, indipendentemente dall'anno di corso;
  - d) per **“iscritti fuori corso”**, gli studenti che, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento dei propri Corsi, non abbiano superato gli esami e le altre prove di verifica previste per ciascun anno di corso e/o per l'intero curriculum, e non abbiano acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio; questi non hanno obblighi di frequenza; p
  - e) per **“studenti ripetenti”**, gli studenti che non abbiano i requisiti necessari a iscriversi all'anno accademico successivo;
  - f) per **“Corsi di Studio”**, i Corsi di Diploma Universitario, di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

- g) per “*titoli di studio*”, il diploma universitario, il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico;
- h) per “*classe*” di appartenenza dei **Corsi di Studio**, l’insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente;
- i) per “*Credito Formativo Universitario*” (di seguito denominato “**CFU**”), la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di un’adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- j) per “*Obblighi Formativi Aggiuntivi*” (di seguito denominati “**OFA**”): i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione;
- k) per “*attività formativa*”, ogni attività organizzata o prevista dall’Università finalizzata ad assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, attività didattica compresa;
- l) per “*curriculum*”, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- m) per “*Dipartimento*”, la struttura su cui si fonda l’organizzazione dell’Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
- n) per “*Consiglio di Corso di Studio*”, il Consiglio competente per il Corso stesso ovvero per più Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale fra loro culturalmente affini;
- o) per “*piano di studi*”, il percorso formativo che lo studente è tenuto a seguire per il conseguimento del titolo di studio;
- p) per “*Regolamento didattico di Ateneo*”, il Regolamento didattico vigente dell’Università degli Studi del Sannio;
- q) per “*Regolamento didattico di Dipartimento*”, il documento che disciplina gli aspetti connessi al coordinamento formativo e organizzativo dei Corsi di Studio di relativa afferenza;
- r) per “*Regolamento didattico del Corso di Studio*”, il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del Corso di Studio;
- s) per “*Coorte*”, l’insieme degli studenti che si iscrive al primo anno di un determinato Corso di Studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico.

## **TITOLO II – CARRIERA DELLO STUDENTE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 4 – Divieto di contemporanea iscrizione ai Corsi di Studio e ai singoli corsi di insegnamento**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è vietata la contemporanea iscrizione degli studenti a più Corsi di Studio di questo o di altro Ateneo, fatte salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 5 e 6.
2. In caso di violazione delle norme di cui al comma 1, è disposto d’ufficio l’annullamento di ogni carriera attivata successivamente alla prima.

#### **Articolo 5 – Contemporanea iscrizione Università - Istituti Musicali e Coreutici**

1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 29, comma 21, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 settembre

2011, è consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso di Studio di questo Ateneo e ad altro Corso di Studio attivato presso i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali pareggiati e l'Accademia Nazionale di Danza.

2. Per le modalità organizzative inerenti alla gestione delle carriere degli studenti interessati, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale richiamato al comma 1, salvo eventuali, ulteriori e differenti disposizioni ministeriali emanate al riguardo.
3. Per le determinazioni inerenti al pagamento delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione, si rinvia all'emanazione di specifici provvedimenti, adottati di concerto con l'istituzione interessata, tenendo conto del carico didattico annuale attribuito allo studente e valutando l'applicabilità, ove compatibile, delle disposizioni emanate al riguardo per gli studenti impegnati negli studi a tempo parziale, illustrate all'articolo 34.
4. Per analogia, è, inoltre, consentita la contemporanea iscrizione a uno o più singoli corsi di insegnamento erogati da questo Ateneo e a un Corso di Studio attivato presso i predetti Istituti di Studi Musicali e Coreutici, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42.

#### **Articolo 6 – Percorsi formativi per requisiti di accesso ai concorsi per la professione di docente**

1. L'istituzione e l'attivazione, presso la Università degli Studi del Sannio, dei *Percorsi Formativi* indicati nell'articolo 2 del Decreto MIUR del 10 agosto 2017, n. 616, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche viene autorizzata con Decreto Rettorale in attuazione della normativa nazionale e delle delibere del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane.
2. Il “*semestre aggiuntivo*” di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto MIUR del 10 agosto 2017, n. 616, decorre dal giorno successivo alla chiusura della sessione straordinaria di esami (30 aprile) dell'anno accademico di riferimento per gli studenti iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, presso l'Università degli Studi del Sannio, che hanno fatto domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari e sono in regola con il pagamento delle tasse.
3. Tutti gli studenti iscritti, per l'anno accademico di riferimento, all'ultimo anno di un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con un numero di iscrizioni al Corso inferiore o uguale alla durata legale del Corso stesso, potranno conseguire il titolo entro il semestre aggiuntivo, senza dover rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo.
4. Gli studenti iscritti, per l'anno accademico di riferimento ad anni di Corso intermedi, potranno fruire del “*semestre aggiuntivo*” nell'anno accademico in cui saranno iscritti all'ultimo anno di Corso, senza rinnovare l'iscrizione, per l'anno accademico successivo, purché in tale ultimo anno di Corso il numero totale delle iscrizioni sia inferiore o uguale alla durata legale de Corso stesso.
5. Gli studenti ammessi al beneficio del “*semestre aggiuntivo*” che non conseguano la Laurea, la Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, entro il termine di scadenza del predetto “*semestre*”, sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico successivo.
6. Il “*semestre aggiuntivo*” è concesso un'unica volta su espressa richiesta degli studenti interessati presentata su apposito modulo compilato e consegnato in duplice copia

#### **Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle istanze**

1. I competenti organi accademici deliberano annualmente le disposizioni amministrative, le modalità e i termini di presentazione delle istanze relative alle varie tipologie di procedure inerenti alle carriere degli studenti, nel rispetto della normativa statale vigente, ivi compresa quella in materia di imposta di bollo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (anche attraverso la redazione di apposita Guida dello Studente), avente, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati.
3. Gli studenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 1, ai fini della presentazione delle istanze di interesse, pena l'inammissibilità delle stesse.
4. Il Rettore può concedere deroghe ai termini di cui al comma 1, esclusivamente per gravi e comprovati motivi e a condizione che le deroghe non pregiudichino il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche dell'Ateneo.

## **CAPO II – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE e TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

### **Articolo 8 – Dichiarazioni sostitutive**

1. Ai fini della presentazione delle istanze di cui all'articolo 7, gli studenti si avvalgono delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, nei casi ivi previsti e con le eccezioni specificate all'articolo 49 del predetto Decreto.
2. L'Università effettua d'ufficio controlli, anche a campione, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1.
3. Qualora le dichiarazioni rese dagli studenti presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario dell'ufficio competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o all'integrazione della dichiarazione; in mancanza, il procedimento non ha seguito.
4. Qualora dai controlli di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera ed è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

### **Articolo 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. L'Università degli Studi del Sannio, nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei dati UE n. 679/2016 (GDPR) per il perseguimento delle finalità inerenti e connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale con l'Ateneo e all'adempimento degli obblighi di legge, acquisisce i dati personali degli studenti all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai Corsi di Studio o ai singoli corsi di insegnamento.
2. L'Ateneo, in qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento per lo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di didattica e di ricerca.
3. In qualità di iscritto all'Università degli Studi del Sannio, lo studente può prendere visione della policy privacy dell'Ateneo, consultando l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui ha preso visione al momento dell'immatricolazione.

### **Articolo 10 – Credenziali, sistema informatico di Ateneo e casella di posta elettronica istituzionale**

1. A tutti gli studenti immatricolati e iscritti ad un Corso di Studio, compresi gli iscritti ai singoli corsi di insegnamento ed ERASMUS, all'atto della registrazione al sistema informatico di Ateneo, sono assegnate le credenziali che identificano l'utente e che costituiscono strumento di autenticazione per l'accesso ai servizi offerti dal portale degli studenti.

2. A seguito dell'immatricolazione o dell'iscrizione a un Corso di Studio, con l'attribuzione del numero di matricola, a ogni studente è assegnato un indirizzo di posta elettronica nel dominio dell'Università che costituisce l'unico strumento di comunicazione elettronica con l'Ateneo.
3. Alla relativa casella di posta elettronica assegnata a ciascuno studente, l'Ateneo può inviare comunicazioni di particolare rilevanza, riguardanti determinazioni indirizzate alla generalità degli studenti ovvero ai singoli studenti interessati.

#### **Articolo 11 – Gestione informatizzata delle carriere, organizzazione dei flussi relativi all'utenza e rilascio delle informazioni**

1. I dati personali saranno trattati dall'Ufficio competente da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal Titolare stesso, principalmente con sistemi elettronici e manuali in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento. L'Ufficio competente provvede all'organizzazione, alla conservazione e alla gestione, mediante apposita procedura informatizzata, delle informazioni e dei dati relativi alle carriere degli studenti, nonché degli atti e degli eventi ad esse relativi, nel rispetto e secondo le modalità prescritte dal GDPR.
2. Al predetto ufficio ci si rivolge per il disbrigo delle varie pratiche amministrative inerenti lo svolgimento delle carriere universitarie, secondo le modalità e i canali di comunicazione specificati sul sito web di Ateneo.
3. L'ufficio competente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, rilascia informazioni inerenti le carriere esclusivamente agli interessati, previa opportuna identificazione, o a terze persone che siano state debitamente delegate per iscritto.

#### **Articolo 12 – Informazioni di natura amministrativa e didattica: pubblicità**

1. L'Ateneo garantisce agli studenti l'adozione di adeguate misure finalizzate alla pubblicizzazione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web:
  - dell'elenco dei Corsi di Studio attivati per ciascun anno accademico;
  - delle informazioni riguardanti le disposizioni amministrative, gli adempimenti, i termini e le modalità stabilite per l'accesso ai Corsi di Studio;
  - delle informazioni sulle varie tipologie di procedure riguardanti le carriere degli studenti, con l'indicazione dei relativi prescritti adempimenti e della modulistica necessaria al loro espletamento;
  - degli importi dovuti a titolo di tasse e contributi universitari per l'immatricolazione e l'iscrizione ai vari Corsi di Studio, con l'indicazione delle modalità di determinazione, anche in considerazione delle forme di esonero o di agevolazione previste;
  - dei termini di scadenza deliberati per il pagamento di ratei di tasse e contributi universitari con riferimento a ciascun anno accademico;
  - degli importi di ulteriori oneri contributivi dovuti per l'espletamento di specifiche procedure;
  - degli avvisi e dei comunicati riferiti ad eventi, fattispecie e/o determinazioni aventi rilevanza per gli studenti.
2. Sul sito web di Ateneo sono pubblicate le informazioni riguardanti le attività didattiche concernenti i Corsi di Studio, ivi comprese quelle relative ai manifesti degli studi, agli orari dei corsi, ai programmi degli insegnamenti e al calendario degli esami di profitto.
3. Le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati.

### **CAPO III – STUDENTI STRANIERI**

#### **Articolo 13 – Disposizioni inerenti all’immatricolazione**

1. Le disposizioni inerenti all’immatricolazione degli studenti stranieri sono emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed evidenziate sul sito web di Ateneo.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 si fa espresso rinvio ai fini dell’espletamento degli adempimenti preordinati all’immatricolazione ai Corsi di Studio.

#### **Articolo 14 – Cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea residenti all’estero**

1. I cittadini di di Stati non membri dell’Unione europea residenti all’estero possono immatricolarsi nell’ambito dello specifico contingente di posti stabilito annualmente dall’Ateneo per ciascun Corso di Studio.
2. La procedura di pre-iscrizione avviene, esclusivamente nel periodo indicato annualmente dal MIUR, per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana del territorio di residenza o di conseguimento del titolo di studio, presso la quale occorre consegnare tutta la prescritta documentazione.
3. L’Ateneo comunica alle Rappresentanze Diplomatiche le modalità di svolgimento delle prove di ingresso e della prova di conoscenza della lingua italiana, ove necessaria.
4. Successivamente al superamento delle prove, lo studente può effettuare l’immatricolazione, nel rispetto delle procedure, dei termini e delle disposizioni annualmente deliberate dai competenti organi accademici per l’accesso ai Corsi di Studio.

#### **Articolo 15 – Cittadini di Stati membri e di Stati non membri dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero**

1. I cittadini di Stati membri ovunque residenti e di Stati non membri dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, secondo la normativa di settore, e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero accedono senza limitazioni di contingente ai corsi universitari, se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano, richiesto e riconosciuto idoneo secondo l’autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione di formazione superiore.
2. I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente presso l’Ateneo, nel rispetto delle procedure dei termini e delle disposizioni annualmente deliberate dai competenti Organi Accademici e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano.
3. I titoli di studio rilasciati da autorità estere sono corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, attestazioni dei centri ENIC-NARIC, dichiarazione di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.
4. I cittadini dei Paesi dell’Unione richiedono l’iscrizione anagrafica al comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal D. Lgs 06/02/2007, n.30.

### **CAPO IV – STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI**

#### **Articolo 16 – Studenti con disabilità, e/o invalidità permanente**

1. Per Gli Studenti con disabilità, e/o invalidità permanente si fa rinvio alla normativa nazionale di riferimento e in particolare alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

### **Articolo 17 - Studenti con disturbi specifici di apprendimento.**

1. Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento si fa rinvio alla normativa nazionale di riferimento e in particolare alla Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

### **Articolo 18 – Studenti detenuti**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, ai detenuti e agli internati è consentita l’ammissione ai Corsi di Studio universitario, nel rispetto delle disposizioni all’uopo vigenti.
2. Le modalità di esercizio del diritto allo studio universitario da parte degli studenti di cui al comma 1 sono esplicitate in specifici accordi stipulati tra l’Amministrazione Penitenziaria e l’Ateneo.

## **TITOLO III – ORIENTAMENTO**

### **CAPO I – CORSI DI LAUREA: AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE**

#### **Articolo 19 – Requisiti di ammissione**

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti, nonché dei requisiti formativi e culturali eventualmente previsti dai rispettivi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
2. È consentita la presentazione di istanze di ammissione da parte di studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale. In tali casi, l’immatricolazione è subordinata alla valutazione, da parte della competente struttura didattica, del percorso degli studi secondari dello studente, al fine di definire il debito formativo corrispondente alle minori conoscenze e le relative modalità di assolvimento.

#### **Articolo 20 – Prove di ingresso**

1. Ai sensi della normativa vigente, preliminarmente all’immatricolazione, è previsto il sostenimento di una prova di ingresso, allo scopo di valutare le conoscenze, le attitudini e la preparazione iniziale dello studente.
2. Fatte salve eventuali differenti determinazioni emanate al riguardo dalle competenti strutture didattiche, la prova di ingresso è, di norma, obbligatoria e non selettiva in quanto il suo esito non pregiudica l’accesso all’immatricolazione.
3. Ciascun Dipartimento definisce le date di svolgimento delle prove di ingresso, i termini di presentazione delle relative istanze e tutti gli adempimenti e gli aspetti procedurali connessi.
4. Lo studente è tenuto a presentare per via telematica l’istanza di ammissione ai test di ingresso organizzati dall’Ateneo, secondo le modalità e i termini annualmente deliberati, nonché ad effettuare il pagamento del contributo previsto a titolo di ristoro delle spese connesse all’organizzazione e all’espletamento delle prove medesime, con dispensa dall’obbligo di consegna della relativa documentazione cartacea, salvo casi particolari espressamente indicati.
5. Ai fini dell’immatricolazione, in alternativa alla prova di ingresso organizzata dall’Ateneo, è consentita la partecipazione al “*Test On Line Cisia*” (TOLC), nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalle competenti strutture didattiche e previo espletamento delle relative procedure telematiche di iscrizione, come descritte sul sito del “*Consorzio Interuniversitario dei Sistemi Integrati per l’Accesso*” (CISIA).

6. Le strutture didattiche possono, con propria deliberazione, disciplinare le norme per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di relativa afferenza, anche con riferimento alla previsione di eventuali casi di esonero dalla prova di ingresso.
7. In mancanza delle determinazioni di cui al comma 6, i competenti organi accademici possono individuare eventuali fattispecie di esonero dalla prova di orientamento. In caso di fattispecie dubbie, l'immatricolazione può essere autorizzata previa richiesta di parere favorevole del competente Direttore di Dipartimento.
8. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento del test, emergano lacune nella preparazione iniziale, possono essere attribuiti allo studente, ove previsto dalla disciplina emanata al riguardo dalle competenti strutture didattiche, specifici "*Obblighi Formativi Aggiuntivi*" (OFA), da assolvere secondo le modalità stabilite dai rispettivi Dipartimenti.
9. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti, può deliberare la limitazione della numerosità delle ammissioni ai Corsi di Studio, definendone le relative modalità di accesso, nel rispetto della normativa vigente.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di accesso selettiva, secondo le modalità e i termini previsti nel relativo bando di ammissione.

#### **Articolo 21 – Immatricolazioni**

1. Successivamente all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 20, è consentita l'immatricolazione, esclusivamente con riferimento ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che risultano attivati secondo l'offerta formativa.
2. Le istanze di immatricolazione sono presentate per via telematica, secondo le modalità e i termini annualmente deliberati dall'Ateneo e, in generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20.
3. La domanda di immatricolazione deve specificare i dati anagrafici dello studente, il Corso di Studio per il quale si chiede l'immatricolazione, il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito.
4. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto dell'immatricolazione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
5. L'immatricolazione si ottiene con il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico. Gli studenti ai quali sia riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché di eventuali indennità di mora in caso di immatricolazione tardiva.
6. Nel caso di immatricolazione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti immatricolati.
7. All'atto dell'immatricolazione allo studente è assegnato un numero di matricola e la casella di posta elettronica dell'art.10, comma 2, che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.

#### **Articolo 22 – Iscrizioni con richiesta di abbreviazione del percorso di studi**

1. Lo studente che sia incorso nella decadenza dagli studi o che abbia rinunciato espressamente al prosieguo degli stessi ovvero abbia sostenuto e superato corsi singoli presso questo o altro ateneo

può presentare istanza di immatricolazione con richiesta di abbreviazione del percorso di studi, mediante il riconoscimento, in Crediti Formativi Universitari, degli esami superati nella carriera pregressa.

2. Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al comma 1, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 21.

#### **Articolo 23 – Libretto universitario**

1. A decorrere dall'A.A. 2017/2018 è adottato il libretto on-line, visualizzabile "nell'area riservata studente" in cui sono riportate le informazioni inerenti gli esami di profitto.
2. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del libretto cartaceo, rilasciato in anni accademici precedenti, esso sarà sostituito dal libretto on-line.

### **CAPO II – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA BIENNALE: AMMISSIONE E ISCRIZIONE**

#### **Articolo 24 – Requisiti di ammissione e prove di ingresso**

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale di durata biennale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti.
2. Ai fini dell'ammissione occorre, altresì, essere in possesso di specifici requisiti curriculari, nonché di un'adeguata preparazione personale. Costituiscono requisiti curriculari il titolo accademico conseguito in determinate classi, nonché le competenze e le conoscenze acquisite dallo studente nel precedente percorso formativo, esplicitate anche mediante il conseguimento di determinati CFU riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica.
3. In mancanza dei requisiti di cui al comma 2, l'iscrizione è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale di durata biennale(o, in subordine, del Direttore Dipartimento) ovvero, laddove prevista, al superamento di una prova valutativa.
4. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 2 agosto 1999, n. 264, è possibile programmare, con delibera del Senato Accademico, su proposta della competente struttura didattica, gli accessi a livello locale con riferimento a Corsi di Studio per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di accesso selettiva, secondo le modalità e i termini previsti nel relativo bando di ammissione.

#### **Articolo 25 – Iscrizioni**

1. Successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 e previa abilitazione all'accesso all'apposito servizio informatizzato, è consentita l'iscrizione, esclusivamente con riferimento ai Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale che risultano attivati secondo l'offerta formativa.
2. Le istanze di iscrizione sono presentate per via telematica, secondo le modalità e i termini annualmente deliberati dall'Ateneo, e, in generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20.
3. La domanda di iscrizione deve specificare i dati anagrafici dello studente, il Corso di Studio per il quale si chiede l'iscrizione, il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università ove lo stesso è stato conseguito.

4. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto dell'iscrizione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
5. L'iscrizione si ottiene con il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico. Gli studenti ai quali sia riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché di eventuali indennità di mora nel caso in cui siano autorizzate iscrizioni tardive.
6. Nel caso di iscrizione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti iscritti.
7. All'atto dell'iscrizione allo studente è assegnato un numero di matricola e la casella di posta elettronica dell'art.10, comma 2, che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.

#### **Articolo 26 – Iscrizioni con richiesta di abbreviazione del percorso di studi**

1. Lo studente che sia incorso nella decadenza dagli studi o che abbia rinunciato espressamente al prosieguo degli stessi ovvero abbia sostenuto e superato corsi singoli presso questo o altro ateneo può presentare istanza di iscrizione con richiesta di abbreviazione del percorso di studi, mediante il riconoscimento, in Crediti Formativi Universitari, degli esami superati nella carriera pregressa.
2. Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al comma 1, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25.

#### **Articolo 27 – Libretto universitario**

1. A decorrere dall'A.A. 2017/2018 è adottato il libretto on-line, visualizzabile "nell'area riservata studente" in cui sono riportate le informazioni inerenti gli esami di profitto.
2. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del libretto cartaceo, rilasciato in anni accademici precedenti, esso sarà sostituito dal libretto on-line.

### **CAPO III – PROSECUZIONI DI CARRIERA**

#### **Articolo 28 – Iscrizioni ad anni di corso successivi**

1. Ai fini dell'ammissione all'anno di corso successivo, lo studente è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione, nonché all'espletamento degli eventuali ulteriori adempimenti all'uopo previsti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.
2. L'iscrizione all'anno di corso successivo è attribuita a seguito del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico. Gli studenti ai quali sia riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché di eventuali indennità di mora in caso di iscrizione tardiva.
3. Lo studente che non abbia conseguito il titolo entro l'arco temporale corrispondente alla durata del Corso di Studio viene iscritto, successivamente a tale periodo, come studente "*fuori corso*".

4. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici di Dipartimento e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono stabilire un numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale; in questo caso, la mancata acquisizione dei CFU previsti per l'iscrizione all'anno di corso successivo comporta, per quell'anno accademico, l'iscrizione in qualità di studente "ripetente".

#### **Articolo 29 – Iscrizioni per il conseguimento di un secondo titolo accademico**

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso ai Corsi di Studio eventualmente emanate dalle competenti strutture didattiche, anche relative all'attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, lo studente già in possesso di un titolo accademico, che non costituisca requisito per l'accesso può presentare istanza di iscrizione per il conseguimento di un ulteriore titolo di studio universitario, esclusivamente con riferimento ai Corsi di Studio che risultano attivati secondo l'offerta formativa. Nel caso di Corsi di Studio in via di disattivazione, l'istanza di iscrizione può essere accolta solo con riferimento ad anni di corso che risultano eventualmente ancora attivi.
2. Per i Corsi di Studio per i quali è previsto l'accesso programmato, le disposizioni inerenti l'iscrizione per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico sono contenute nel relativo bando di ammissione.
3. Per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, l'iscrizione è consentita previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari di cui all'articolo 24.
4. Ai fini dell'iscrizione, lo studente è tenuto alla presentazione della prescritta documentazione, nonché alla corresponsione dei versamenti di cui al comma 7, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
5. La domanda di iscrizione deve specificare i dati anagrafici dello studente, il Corso di Studio per il quale si chiede l'iscrizione, il titolo degli studi secondari e il titolo accademico posseduti, con l'indicazione rispettivamente dell'Istituto e dell'Università ove gli stessi sono stati conseguiti.
6. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto dell'iscrizione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
7. L'iscrizione si ottiene con il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico. Gli studenti ai quali sia riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi sono tenuti, comunque, al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché di eventuali indennità di mora in caso di iscrizione tardiva.
8. Nel caso di iscrizione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti iscritti.
9. All'atto dell'iscrizione allo studente è assegnato un numero di matricola e la casella di posta elettronica dell'art.10, comma 2, che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.
10. Lo studente può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini dell'abbreviazione del percorso di studi, versando il contributo previsto.
11. L'istanza di cui al comma precedente è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione

della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento dei crediti eventualmente richiesto, mediante valutazione degli esami di profitto superati nella carriera pregressa e, in generale, delle attività formative precedentemente svolte dallo studente. Inoltre, stabilisce l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, anche mediante l'attribuzione di un piano di studi individuale.

12. I crediti eventualmente riconosciuti per l'abbreviazione della carriera sono registrati nel piano di studi dello studente come "*attività riconosciuta*" e:
  - non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale e non concorrono alla determinazione del voto di ammissione all'esame di laurea.
13. Eventuali esami riconosciuti in "*soprannumero*" sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.
14. L'ufficio preposto provvede a notificare all'interessato le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici.

#### **Articolo 30 – Trasferimenti da altro ateneo**

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso ai Corsi di Studio eventualmente emanate dalle competenti strutture didattiche, anche relative all'attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, lo studente iscritto ad un Corso di Studio presso altra università può presentare istanza di trasferimento presso il medesimo o altro Corso di Studio, dello stesso livello, di questo Ateneo che risulta attivato secondo l'offerta formativa. Nel caso di Corsi di Studio in via di disattivazione, l'istanza di trasferimento può essere accolta solo con riferimento ad anni di corso che risultano eventualmente ancora attivi.
2. Per i Corsi di Studio per i quali è previsto l'accesso programmato, le disposizioni inerenti l'iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo sono contenute nel relativo bando di ammissione.
3. Per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, il trasferimento è consentito previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari di cui all'articolo 22, comma 2.
4. L'istanza di trasferimento presso questo Ateneo è subordinata alla presentazione della richiesta di "*trasferimento in uscita*" presso l'ateneo di provenienza, pena il verificarsi della contemporanea iscrizione ai sensi dell'articolo 4. Al riguardo, l'interessato, ai fini dell'attivazione della procedura di trasferimento presso questo Ateneo, è tenuto ad esibire idonea documentazione comprovante la conclusione della pregressa carriera.
5. Ai fini dell'iscrizione, lo studente è tenuto alla presentazione della prescritta documentazione, nonché alla corresponsione dei versamenti di cui al comma 8, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
6. La domanda di trasferimento deve specificare i dati anagrafici dello studente, il titolo di studio posseduto, il Corso di Studio di provenienza e quello per il quale si richiede l'iscrizione.
7. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto dell'iscrizione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
8. Il trasferimento è concesso a seguito del versamento, presso questa Università, del contributo all'uopo previsto e della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio

universitario. Gli studenti ai quali sia riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi sono tenuti, comunque, al pagamento del contributo di trasferimento, dell'imposta di bollo, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché di eventuali indennità di mora in caso di iscrizione tardiva. I versamenti di tasse e contributi inerenti l'iscrizione devono essere effettuati anche nel caso in cui lo studente abbia già effettuato i medesimi pagamenti presso l'università di provenienza per lo stesso anno accademico. In tal caso, per l'eventuale rimborso delle somme già versate, lo studente è tenuto a rivolgersi all'ateneo di provenienza. Il trasferimento si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico, salvo i casi di esonero totale previsti.

9. Nel caso di iscrizione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti iscritti.
10. In caso di mancato espletamento degli adempimenti previsti ai fini dell'iscrizione, come specificati ai commi 5, 6, 7, 8, la documentazione relativa alla carriera dello studente viene restituita d'ufficio all'ateneo di provenienza, con contestuale notifica all'interessato.
11. In caso di mancata ricezione, dall'università di provenienza, della documentazione attestante la carriera ivi svolta ("*foglio di congedo*"), il trasferimento è revocato ed è accordato, d'ufficio, il rimborso delle tasse e dei contributi versati, al netto della tassa regionale e dell'imposta di bollo.
12. Con l'attivazione della carriera presso questo Ateneo, allo studente è assegnato un numero di matricola e la casella di posta elettronica dell'art.10, comma 2, che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.
13. All'atto dell'iscrizione, lo studente può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi.
14. L'istanza di cui al comma 13 è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento dei crediti eventualmente richiesto, mediante valutazione degli esami di profitto superati nella carriera pregressa e, in generale, delle attività formative precedentemente svolte dallo studente. Inoltre, stabilisce l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, anche mediante l'attribuzione di un piano di studi individuale.
15. I crediti eventualmente riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera sono registrati nella carriera dello studente come "*convalidati*" e:
  - non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale ;
  - la relativa votazione, ove prevista, concorre alla determinazione del voto di ammissione all'esame finale.
16. Eventuali esami riconosciuti in "*soprannumero*" sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.
17. L'ufficio preposto provvede a notificare all'interessato le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici.

### **Articolo 31 – Passaggi ad altro Corso di Studio**

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso ai Corsi di Studio eventualmente emanate dalle competenti strutture didattiche, anche relative all'attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, lo studente iscritto ad un Corso di Studio può presentare istanza di passaggio ad altro Corso di Studio, dello stesso livello, di questo Ateneo che risulta attivato secondo l'offerta formativa. Nel caso di Corsi di Studio in via di disattivazione, l'istanza di passaggio può essere accolta solo con riferimento ad anni di corso che risultano eventualmente ancora attivi.
2. Per i Corsi di Studio per i quali è previsto l'accesso programmato, le disposizioni inerenti il passaggio di corso sono contenute nel relativo bando di ammissione.
3. Per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, il passaggio è consentito previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari di cui all'articolo 24.
4. I competenti organi accademici possono deliberare specifiche condizioni alle quali subordinare la presentazione delle istanze di passaggio da parte di studenti che abbiano effettuato l'immatricolazione nel medesimo anno accademico.
5. Lo studente è tenuto alla presentazione della prescritta documentazione, nonché al versamento del contributo all'uopo previsto, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
6. La domanda di passaggio deve specificare i dati anagrafici dello studente, il titolo di studio posseduto, il Corso di Studio di provenienza e quello al quale si intende passare.
7. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto della presentazione della prescritta documentazione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
8. Ai fini della presentazione dell'istanza, occorre essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e occorre, altresì, aver adempiuto all'iscrizione presso il Corso di Studio di provenienza. Il passaggio si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico, salvo i casi di esonero totale previsti.
9. Nel caso di iscrizione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti iscritti.
10. Dal momento della presentazione dell'istanza, lo studente non può più sostenere esami di profitto relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del Corso di Studio di provenienza.
11. A seguito della presentazione della prescritta documentazione, allo studente è assegnato un numero di matricola che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.
12. Lo studente può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini della prosecuzione della carriera.
13. L'istanza di cui al comma precedente è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento dei crediti eventualmente richiesto, mediante valutazione degli esami di profitto superati nella carriera pregressa e, in generale, delle attività formative precedentemente svolte dallo studente. Inoltre, stabilisce l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, anche mediante l'attribuzione di un piano di studi individuale.
14. I crediti eventualmente riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera sono registrati nella carriera dello studente come "*convalidati*" e:

- non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale;
  - la relativa votazione, ove prevista, concorre alla determinazione del voto di ammissione all'esame finale.
15. Eventuali esami riconosciuti in “*soprannumero*” sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.
16. L'ufficio preposto provvede a notificare all'interessato le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici.

### **Articolo 32 – Opzioni Corsi di Studio attivati in base al vigente ordinamento**

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso ai Corsi di Studio eventualmente emanate dalle competenti strutture didattiche, anche relative all'attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, lo studente iscritto ad un Corso di Studio disattivato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, può optare per l'iscrizione ad analogo Corso di Studio di questo Ateneo che risulta attivato secondo l'offerta formativa.
2. Per i Corsi di Studio per i quali è previsto l'accesso programmato, le disposizioni inerenti l'opzione sono contenute nel relativo bando di ammissione.
3. Per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, l'opzione è consentita previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari di cui all'articolo 24.
4. Lo studente è tenuto alla presentazione della prescritta documentazione, nonché al versamento del contributo all'uopo previsto, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
5. La domanda di opzione deve specificare i dati anagrafici dello studente, il titolo di studio posseduto, il Corso di Studio di provenienza e quello per il quale si intende optare.
6. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica, all'atto della presentazione della prescritta documentazione, la classe nell'ambito della quale intende conseguire il titolo di studio.
7. Ai fini della presentazione dell'istanza, occorre essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e occorre, altresì, aver adempiuto all'iscrizione presso il Corso di Studio di provenienza. L'opzione si perfeziona con il pagamento di tutti gli ulteriori importi dovuti a titolo di tasse e contributi per l'intero anno accademico, salvo i casi di esonero totale previsti.
8. Nel caso di iscrizione ad un Corso di Studio per il quale sia previsto il rilascio di un titolo finale congiunto, si rinvia alla relativa convenzione stipulata con gli atenei interessati per eventuali ulteriori disposizioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle carriere degli studenti iscritti.
9. Dal momento della presentazione dell'istanza, lo studente non può più sostenere esami di profitto relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del Corso di Studio di provenienza.
10. A seguito della presentazione della prescritta documentazione, allo studente è assegnato un numero di matricola che lo identifica in qualità di iscritto presso il Corso di Studio prescelto.
11. Lo studente può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini della prosecuzione della carriera.
12. L'istanza di cui al comma 11 è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente

non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento dei crediti richiesto, mediante valutazione degli esami di profitto superati nella carriera pregressa e, in generale, delle attività formative precedentemente svolte dallo studente. Inoltre, stabilisce l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, anche mediante l'attribuzione di un piano di studi individuale.

13. I crediti eventualmente riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera sono registrati nella carriera dello studente come “*convalidati*” e:
  - non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale;
  - la relativa votazione, ove prevista, concorre alla determinazione del voto di ammissione all'esame finale.
14. Eventuali crediti riconosciuti in “*soprannumero*” sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.
15. L'ufficio preposto provvede a notificare all'interessato le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici.

### **Articolo 33 – Sostentimento degli esami di profitto da parte degli studenti con carriera in corso di definizione**

1. Gli studenti in attesa di eventuali riconoscimenti delle attività formative precedentemente svolte, possono, nelle more della definizione del piano di studi, sostenere gli esami relativi agli insegnamenti afferenti al Corso di Studio prescelto, a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico in cui l'istanza di riconoscimento è presentata e nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - che gli esami riguardino insegnamenti previsti dal piano di studi per l'anno di corso al quale lo studente sarà presumibilmente iscritto ovvero per anni di corso precedenti;
  - che gli esami riguardino insegnamenti i cui corsi si siano già svolti;
  - che siano rispettate le propedeuticità previste dal Corso di Studio.
2. Gli esami superati sono registrati nella carriera dello studente solo a seguito dell'avvenuta conclusione del procedimento finalizzato alla definizione del successivo percorso di studi, in base alle determinazioni assunte dalle competenti strutture didattiche.

## **CAPO IV – STUDENTE IMPEGNATO NEGLI STUDI A TEMPO PARZIALE**

### **Articolo 34 – Impegno degli studi a tempo parziale**

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per lo studio, può chiedere di essere impegnato negli studi “*a tempo parziale*”, seguendo un percorso di studi che preveda, per ciascun anno di iscrizione, un numero di CFU inferiore a quello previsto dai manifesti dei singoli Corsi di Studio.
2. La richiesta deve essere presentata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in qualità di studente “*in corso*”, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici. Non è consentito agli studenti fuori corso optare per il regime a tempo parziale.
3. In mancanza di percorsi di studio predeterminati dalle competenti strutture didattiche, lo studente può predisporre un percorso formativo individuale, proponendo un piano degli studi che preveda la distribuzione degli insegnamenti per i quali non abbia ancora superato i relativi esami di

profitto, articolata nell'arco temporale entro cui intende completare il curriculum formativo. Lo studente, nel predisporre il predetto percorso formativo, è tenuto a rispettare le propedeuticità eventualmente previste per i singoli insegnamenti.

4. Il percorso formativo di cui al comma 3 deve definire i tempi in cui lo studente compirà i suoi studi, la ripartizione annuale delle attività formative e dei relativi CFU e le modalità di frequenza ove questa fosse prevista come obbligatoria dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
5. La durata concordata degli studi a tempo parziale non può essere superiore al doppio dei tempi fissati per la durata normale dei Corsi di Studio. La scelta del regime a tempo parziale non può, inoltre, modificare la durata normale dei Corsi di Studio per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. Sui certificati rilasciati all'interessato sarà, pertanto, indicata la "*durata normale del Corso*", valida ai fini giuridici e la "*durata concordata del Corso*" che riguarda l'organizzazione didattica del Corso stesso.
6. L'istanza presentata dallo studente è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera al riguardo.
7. La qualità di "*studente impegnato a tempo parziale*" è registrata nella carriera dello studente.
8. La posizione di "*studente impegnato a tempo parziale*" esclude il ritorno alla posizione di studente a tempo pieno, salvo che nei casi di cui al successivo comma 9.
9. Il mancato completamento del percorso di studi secondo i tempi e le modalità previste dal percorso formativo concordato comporta la nullità dello stesso e determina, con effetto retroattivo:
  - l'attribuzione del "*regime a tempo pieno*";
  - l'iscrizione dello studente all'anno di corso calcolato tenendo conto dei tempi previsti dalla durata normale del Corso di Studio;
  - l'attribuzione del piano di studi previsto per la "*coorte*" degli studenti del medesimo anno di immatricolazione, salvo eventuale presentazione di un piano di studi individuale;
  - la registrazione degli esami di profitto eventualmente sostenuti, distribuiti nel piano di studi secondo la collocazione prevista dal manifesto vigente all'atto dell'immatricolazione.
10. Nell'ipotesi di passaggio ad altro Corso di Studio o di opzione al nuovo ordinamento, lo status di "*studente impegnato a tempo parziale*" è sospeso. In tal caso, lo studente è tenuto alla presentazione di una nuova istanza al Consiglio del Corso di Studioprescelto che delibera al riguardo. La mancata presentazione dell'ulteriore istanza comporta la cessazione del regime a tempo parziale secondo le modalità di cui al comma 9.

#### **Articolo 35 – Tasse e contributi**

1. Per la determinazione degli importi dovuti a titolo di tasse e contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione per gli studenti impegnati negli studi a tempo parziale, si rinvia al successivo articolo 69.

### **CAPO V – RICONOSCIMENTO CREDITI E TITOLI ACCADEMICI STRANIERI**

#### **Articolo 36 – Riconoscimento CFU per studenti rinunciatari o decaduti**

1. Lo studente che sia incorso nella decadenza dagli studi o che abbia rinunciato espressamente al prosieguo degli stessi presso questo o altro ateneo può presentare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, istanza di immatricolazione o di iscrizione ad un Corso di studio con richiesta di abbreviazione del percorso di studi, mediante il riconoscimento, in Crediti Formativi Universitari, degli esami superati nella carriera pregressa.

2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 sia presentata in un anno di corso successivo al primo, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e deve, altresì, aver ottemperato agli obblighi connessi all'iscrizione per l'anno accademico nel quale l'istanza è presentata, pena l'inammissibilità della stessa.
3. Lo studente è tenuto alla presentazione della prescritta documentazione, nonché al versamento dei contributi all'uopo previsti, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
4. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, il riconoscimento degli esami superati presso questo Ateneo nella carriera pregressa è subordinato obbligatoriamente al pagamento di tutti gli importi di tasse e contributi universitari, ivi comprese le indennità di mora, eventualmente dovuti per l'anno accademico in cui gli esami stessi sono stati sostenuti, pena l'inammissibilità dell'istanza.
5. L'istanza di riconoscimento è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento dei crediti richiesto, mediante valutazione degli esami di profitto superati nella carriera pregressa, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Dipartimento e/o di Corso di Studio e in conformità con quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. Inoltre, stabilisce l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria, anche mediante l'attribuzione di un piano di studi individuale.
6. I crediti eventualmente riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera sono registrati nella carriera dello studente come "*attività riconosciuta (RA)*" e:
  - non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale e non concorrono alla determinazione del voto di ammissione all'esame di laurea.
7. Eventuali esami riconosciuti in "*soprannumero*" sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.

#### **Articolo 37 – Riconoscimento CFU per corsi singoli, conoscenze e abilità**

1. Lo studente immatricolato o iscritto può presentare istanza di riconoscimento, in Crediti Formativi Universitari, di esami superati a seguito dell'iscrizione a singoli corsi di insegnamento, di attività formative, di conoscenze e abilità professionali, di quelle informatiche e linguistiche certificate, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello secondario e post-secondario.
2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 sia presentata in un anno di corso successivo al primo, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e deve, altresì, aver ottemperato agli obblighi connessi all'iscrizione per l'anno accademico nel quale l'istanza è presentata, pena l'inammissibilità della stessa.
3. Lo studente è tenuto alla presentazione dell'istanza, corredata della relativa documentazione, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.

4. Non è consentita la presentazione delle istanze di riconoscimento di CFU da parte di studenti intenzionati a completare gli studi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello per il quale l'istanza è presentata. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Rettore in casi eccezionali, debitamente autorizzati, e, comunque, con imputazione dell'istanza all'anno accademico di pertinenza.
5. Il Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, nonché delle modalità e dei criteri predeterminati dalla stessa struttura didattica, delibera sulle istanze di cui al comma 1 mediante l'eventuale riconoscimento di CFU.
6. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute in caso di ulteriore prosieguo degli studi a seguito di iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale di durata biennale.
7. I crediti eventualmente riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera sono registrati nella carriera dello studente come "*attività riconosciuta (RA)*" e:
  - non sono computati ai fini della erogazione dei benefici economici previsti dalla disciplina vigente in materia di tasse e contributi;
  - sono computati ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessario per l'ammissione all'esame finale ;
  - la relativa votazione, ove prevista, concorre alla determinazione del voto di ammissione all'esame finale, limitatamente al riconoscimento dei singoli insegnamenti.
8. Eventuali esami riconosciuti in "*soprannumero*" sono registrati nella carriera dello studente al di fuori del piano di studi. Essi non sono computati ai fini della erogazione di benefici economici, né ai fini dell'ammissione all'esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione.

#### **Articolo 38 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri**

1. Ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148, i titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini:
  - dell'ammissione a Corsi di Studio di questo Ateneo (accesso a corsi di primo ciclo);
  - del proseguimento degli studi universitari (accesso a corsi di secondo e terzo ciclo);
  - del conseguimento del corrispondente titolo accademico (equipollenza).
2. La procedura di valutazione di cui al comma 1, punto b, finalizzata esclusivamente all'accesso ai corsi di studio di secondo e terzo ciclo, non costituisce trasformazione del titolo accademico estero in un titolo italiano e, pertanto, non conferisce ad esso valore legale. La procedura di cui al comma 1, punto c, si conclude, al contrario, con il rilascio di un titolo finale equivalente, di primo o di secondo ciclo, avente valore legale nel sistema italiano.
3. L'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 deve essere riferita esclusivamente a Corsi di Studio attivati presso questo Ateneo, pena l'inammissibilità della stessa.
4. L'istanza deve essere corredata di tutti i prescritti documenti i quali, a loro volta, devono essere legalizzati ed integrati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
5. I competenti Organi Accademici possono deliberare il pagamento di un contributo fisso ai fini della valutazione dell'istanza, salvo eventuali casi di esenzione previsti nell'ambito di specifici accordi bilaterali in materia.
6. L'ufficio all'uopo preposto, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, provvede ad inoltrare la stessa alla struttura didattica competente per la valutazione nel merito.
7. La procedura di valutazione dell'istanza di cui al comma 1, punto c, si può concludere con un "riconoscimento diretto", ovvero il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere esami o di presentare elaborati finali, o con "abbreviazione di corso", ovvero la

richiesta di sostenere ulteriori esami, ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano.

8. Nel caso in cui la competente struttura didattica si esprima favorevolmente per il “riconoscimento diretto” di cui al comma precedente, è dichiarata, con decreto rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico, l’equivalenza del titolo accademico con quello riferito al corrispondente Corso di Studio attivato presso questo Ateneo.
9. In caso di riconoscimento con “abbreviazione di corso” di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studio indica, oltre gli esami riconosciuti, l’anno di corso cui l’interessato potrà essere iscritto ai fini del completamento del percorso di studi e del conseguimento del relativo titolo.
10. In caso di riconoscimento “con abbreviazione di corso” di cui al comma 7, lo studente è tenuto all’espletamento degli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali e di Ateneo per l’accesso al Corso di Studio.

## **CAPO VI – PIANI DI STUDIO**

### **Articolo 39 – Variazioni del piano di studi**

1. Le strutture didattiche definiscono annualmente il percorso di studi, articolato in insegnamenti e in attività formative, che lo studente deve seguire per il conseguimento del titolo di studio. Nel rispetto delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalle competenti strutture didattiche, gli studenti possono presentare istanza finalizzata a richiedere la sostituzione di uno o più insegnamenti previsti nel proprio piano di studi con altri erogati in base all’offerta formativa di Ateneo.
2. A tal fine, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e deve, altresì, aver ottemperato agli obblighi connessi all’iscrizione per l’anno accademico nel quale l’istanza è presentata, pena l’inammissibilità della stessa.
3. Lo studente è tenuto alla presentazione dell’istanza, corredata di eventuale ulteriore documentazione, laddove richiesta dalle competenti strutture didattiche, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dal Senato Accademico .
4. Non è consentita la presentazione delle istanze di variazione del piano di studi da parte di studenti intenzionati a completare gli studi entro la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente a quello per il quale l’istanza è presentata. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Rettore in casi eccezionali, debitamente autorizzati, e, comunque, con imputazione dell’istanza all’anno accademico di pertinenza.
5. L’istanza di variazione è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera al riguardo, valutando la congruità della variazione richiesta con i vincoli stabiliti dall’ordinamento didattico vigente.
6. Lo studente può richiedere l’inserimento, nel proprio piano di studi, di insegnamenti o di attività formative ulteriori rispetto a quelle previste per il conseguimento del titolo finale. A seguito della eventuale approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, tali insegnamenti aggiuntivi sono registrati in “*soprannumero*” nella carriera dello studente e i relativi esami di profitto non sono presi in considerazione ai fini della attribuzione di benefici economici, né ai fini dell’ammissione all’esame finale, ivi compresa la determinazione della relativa votazione. Essi possono dar luogo a successivi riconoscimenti in caso di prosieguo degli studi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 40 – Scelte del curriculum o del percorso di studi**

1. Le strutture didattiche stabiliscono l'articolazione dei percorsi formativi relativi ai Corsi di Studio di pertinenza, anche mediante la previsione di più *curricula* o percorsi che gli studenti possono alternativamente seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalle competenti strutture didattiche, lo studente effettua, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione all'anno di corso stabilito, la scelta del *curriculum* o del percorso del proprio piano di studi.
3. A tal fine, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e deve, altresì, aver ottemperato agli obblighi connessi all'iscrizione per l'anno accademico nel quale l'istanza è presentata, pena l'inammissibilità della stessa.
4. Lo studente è tenuto ad effettuare la scelta nei termini e con le modalità annualmente deliberate dal Senato Accademico.
5. Eventuali scelte o modifiche del *curriculum* o del percorso effettuate in un anno di corso successivo a quello previsto equivalgono a variazioni del piano di studio e sono soggette, pertanto, alle disposizioni di cui all'articolo 37.
6. Dal momento della presentazione dell'istanza, lo studente non può più sostenere esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti al pregresso percorso di studi.

#### **Articolo 41 – Cambi di ordinamento**

1. Nel rispetto delle disposizioni eventualmente emanate al riguardo dalle competenti strutture didattiche, lo studente può chiedere di modificare il proprio percorso di studi, seguendone uno afferente ad un ordinamento di successiva attivazione.
2. A tal fine, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti e deve, altresì, aver ottemperato agli obblighi connessi all'iscrizione per l'anno accademico nel quale l'istanza è presentata, pena l'inammissibilità della stessa.
3. Lo studente è tenuto alla presentazione dell'istanza nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
4. Dal momento della presentazione dell'istanza, lo studente non può più sostenere esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti al pregresso percorso di studi.
5. L'istanza di cui al comma 1 è inoltrata al competente Consiglio di Corso di Studio il quale delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione, con conseguente individuazione della coorte di afferenza, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento degli esami di profitto superati nel pregresso percorso di studi, stabilendo l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria.
6. In attesa del riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte, ai fini della definizione del piano di studi, gli studenti possono sostenere gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del nuovo percorso di studi, a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico in cui l'istanza è presentata e nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - che gli esami riguardino insegnamenti previsti dal piano di studi per l'anno di corso al quale lo studente sarà presumibilmente iscritto ovvero per anni di corso precedenti;
  - che gli esami riguardino insegnamenti i cui corsi si siano già svolti;
  - che siano rispettate le propedeuticità previste dal proprio Corso di Studio.

7. Gli esami superati sono registrati nella carriera dello studente solo a seguito dell'avvenuta conclusione del procedimento finalizzato alla definizione del successivo percorso di studi, in base alle determinazioni assunte dalle competenti strutture didattiche.

## **CAPO VII – SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO**

### **Articolo 42 – Iscrizioni a singoli corsi di insegnamento**

1. Gli studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo accademico possono, per esigenze curriculari, concorsuali, o semplicemente di aggiornamento e di formazione, essere ammessi a frequentare per un anno accademico uno o più singoli corsi di insegnamento erogati dall'Ateneo.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli corsi di insegnamento e a un Corso di Studio di questo o di altro ateneo, tranne che nelle ipotesi in cui:
  - le relative iscrizioni afferiscano ad anni accademici differenti;
  - le relative iscrizioni, se riferite allo stesso anno accademico, avvengano in momenti temporalmente diversi e, comunque, in modo da non comportare contemporaneità tra le iscrizioni stesse.
3. È, invece, consentita la contemporanea iscrizione a singoli corsi di insegnamento e ad un Corso di Studio di uno degli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4.
4. È consentita l'iscrizione per un numero massimo di tre insegnamenti per ciascun anno accademico. Non sussistono, invece, limitazioni concernenti il numero di insegnamenti a cui è possibile iscriversi per gli studenti laureati che abbiano necessità di acquisire CFU per ottenere l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale o alle Scuole di Specializzazione, o per la partecipazione a procedure concorsuali pubbliche.
5. Ai fini dell'iscrizione, lo studente è tenuto alla presentazione dell'istanza nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici, nonché al versamento del contributo previsto. A seguito dell'avvenuto versamento, allo studente è assegnato un numero di matricola e le credenziali e l'indirizzo di posta elettronica di cui all'art.10, comma 2.
6. Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere i relativi esami di profitto nelle sedute di appello fissate per la generalità degli studenti e può richiedere la certificazione inerente il relativo esito, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 64.
7. Gli esami possono essere sostenuti entro la fine dell'anno accademico in cui è stata effettuata l'iscrizione, comprese le eventuali sessioni straordinarie. Decorso inutilmente tale termine, lo studente, qualora ulteriormente interessato, dovrà effettuare nuovamente l'iscrizione, unitamente al versamento del contributo previsto.
8. I crediti acquisiti con il superamento dei relativi esami possono, a richiesta, essere riconosciuti allo studente in caso di successiva iscrizione ad un Corso di Studio di questo Ateneo, secondo le modalità di cui all'articolo 35 e nel rispetto dei criteri definiti dalla competente struttura didattica.

## **CAPO VIII – ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO**

### **Articolo 43 – Esami di profitto**

1. I Regolamenti didattici di Dipartimento e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio ai fini della prosecuzione della carriera universitaria e della acquisizione dei CFU corrispondenti alle attività formative svolte.

2. In base a quanto disposto dalle strutture didattiche competenti, gli esami di profitto possono essere scritti e/o orali. Essi sono valutati con l'attribuzione di votazione o, laddove previsto, con un giudizio di idoneità.
3. In caso di insegnamenti integrati, articolati in più moduli, lo studente è tenuto a sostenere tutte le relative prove di verifica. L'esame di profitto si intende superato con il superamento di tutte le prove previste.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto previste dal proprio piano di studi, è necessario:
  - essere iscritti all'anno di corso in cui l'insegnamento è previsto dal proprio piano di studi, con avvenuta conclusione del rispettivo corso, a seguito dello svolgimento delle relative attività di docenza;
  - rispettare le propedeuticità eventualmente vigenti.
  - essere in regola con tutti i versamenti delle tasse e dei contributi universitari (comprese eventuali indennità di mora), anche relativi ad anni accademici precedenti;
5. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno successivo, compresi quelli finalizzati al conseguimento del titolo finale, sono pertinenti all'anno accademico precedente e non comportano la necessità di iscrizione all'anno accademico corrente.
6. Ai fini dell'ammissione al sostenimento degli esami di profitto, lo studente è tenuto ad espletare l'apposita procedura di prenotazione *on-line*, nei termini e con le modalità stabilite dalla competente struttura didattica, salvo casi particolari con specifico riferimento alle carriere in corso di definizione.
7. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative riconosciute da una precedente carriera.
8. In caso di insegnamenti "sdoppiati", lo studente è tenuto a sostenere il relativo esame di profitto con la corrispondente Commissione di esame all'uopo costituita, pena l'annullamento dello stesso.
9. In caso di insegnamenti disattivati per i quali non sia più costituita la Commissione di esame, lo studente che debba sostenere i relativi esami di profitto è tenuto a richiedere al Direttore del Dipartimento l'attivazione di una Commissione esaminatrice *ad hoc*.
10. La verbalizzazione dell'esame di profitto avviene:
  - Fino alla definitiva adozione del verbale *on-line*, mediante redazione di apposito verbale cartaceo, il quale deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione e firmato dallo studente per accettazione della votazione attribuita;
  - mediante redazione di apposito verbale *on-line*, per gli insegnamenti per i quali sia prevista la relativa procedura informatizzata.
11. Ai fini del superamento dell'esame la cui valutazione è espressa con votazione, è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30.
12. È consentito allo studente di ritirarsi da una prova oppure di rifiutare il voto assegnato fino al momento della verbalizzazione finale di profitto. I ritiri e gli esiti non sufficienti non sono verbalizzati, a meno che lo studente non lo richieda espressamente al Presidente della Commissione. In caso di ritiro, lo studente ha diritto ad accedere alle prove di esame successive, anche della medesima sessione.
13. Nel caso di verbalizzazione su supporto cartaceo, l'accettazione della votazione assegnata si configura mediante l'apposizione, da parte dello studente, della firma sul verbale in corrispondenza del proprio nominativo. Nel caso in cui lo studente intenda rifiutare la votazione attribuita, egli deve darne comunicazione al Presidente della Commissione.

14. Nel caso di appelli di esami per i quali sia prevista la verbalizzazione *on-line* con pubblicazione informatizzata dell'esito, lo studente è tenuto, tramite accesso alla propria casella di posta elettronica istituzionale, ad espletare la procedura di accettazione, entro il termine indicato dal Presidente della Commissione. Il mancato espletamento, entro il termine all'uopo stabilito, della predetta procedura di accettazione equivale a rifiuto della votazione assegnata e comporta, pertanto, la mancata registrazione dell'esame di profitto. Lo studente che intenda deliberatamente rifiutare il voto può esprimersi al riguardo utilizzando l'apposita funzione prevista dalla procedura informatizzata.

#### **Articolo 44 – Annullamento e annullabilità degli esami di profitto**

1. Sono dichiarati nulli gli esami di profitto nel caso in cui:
  - lo studente non sia iscritto all'anno di corso in cui sono previsti i relativi insegnamenti;
  - non siano state rispettate le propedeuticità previste per il relativo insegnamento;
  - siano stati sostenuti con una Commissione esaminatrice differente da quella all'uopo designata, con particolare riferimento agli insegnamenti "sdoppiati".
  - gli esami si riferiscano ad insegnamenti non presenti nel piano di studi dello studente, a meno che le disposizioni emanate dalle competenti strutture didattiche non consentano il loro inserimento come esami in "soprannumero";
  - lo studente non sia in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari, comprese le eventuali indennità di mora.
2. È, inoltre, disposto l'annullamento degli esami di profitto eventualmente sostenuti, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, dagli studenti rinunciatari e decaduti che non abbiano provveduto al versamento di tutte le tasse e i contributi previsti per l'anno accademico nel quale gli esami sono stati sostenuti, anche a seguito della revoca della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento.
3. L'annullamento degli esami di profitto è disposto con apposito provvedimento assunto dai competenti organi accademici e opportunamente notificato all'interessato.

#### **Articolo 45 – Verifica periodica dei CFU**

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici di Dipartimento e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, indicandone i criteri e le modalità di svolgimento.
2. Gli studenti interessati devono essere informati delle verifiche di cui al comma 1 con un preavviso di almeno sei mesi.

### **CAPO IX – MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

#### **Art. 46 - Mobilità Internazionale**

1. L'Università degli Studi del Sannio promuove e sostiene le mobilità internazionali studentesche e riconosce ai propri studenti la possibilità di svolgere parte dei propri studi o della propria attività di ricerca presso Università estere o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei di cooperazione e/o di accordi bilaterali.

2. L'Università degli Studi del Sannio, negli articoli che seguono disciplina le attività di mobilità internazionale e stabilisce le modalità di riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero, ovvero delle attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari con le quali l'Università abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di

crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System). Gli studenti *incoming* possono usufruire delle risorse formative e dei servizi emesse a disposizione dell'Università degli Studi del Sannio.

3. La Carta Universitaria Erasmus (Erasmus University Charter - EUC), concessa dalla Commissione Europea agli Atenei che abbiano i requisiti necessari, impegna l'Università degli Studi del Sannio a rispettare il principio fondamentale del "pieno riconoscimento accademico" delle attività svolte dagli studenti durante il periodo di mobilità nell'ambito del programma Erasmus.

4. Sulla base di tale impegno, l'Università degli Studi del Sannio riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre istituzioni eleggibili, fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Corsi di Studio interessati, nel rispetto di quanto concordato con il contratto di studio, d'ora in avanti denominato per semplicità *learning agreement*. Il medesimo principio si applica anche agli scambi extra Erasmus.

Ai fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad un Credito Formativo Universitario (CFU).

#### **Art. 47 – Rappresentanti istituzionali e Commissione Erasmus di Ateneo**

1. Sono Rappresentanti istituzionali:

- a) il Delegato Istituzionale Erasmus,
- b) i Direttori dei Dipartimenti o i Delegati dei dipartimenti
- c) La Commissione Erasmus.

**a) Delegato Istituzionale Erasmus+:** il delegato istituzionale di Ateneo è nominato dal Rettore e ha il compito di coordinare la Commissione Erasmus+ di Ateneo.

**b) Direttori dei Dipartimenti o Delegati dei Dipartimenti: i Direttori dei Dipartimenti possono nominare propri** delegati a cui fanno capo le attività legate alla mobilità internazionale Erasmus e hanno il compito di coordinare l'attività del programma all'interno della struttura di appartenenza e di farsi portavoce delle linee politiche e organizzative stabilite dalla Commissione Erasmus di Ateneo.

**c) La Commissione Erasmus di Ateneo è così composta:**

- Il Delegato istituzionale Erasmus+ (Presidente della Commissione);
- Due delegati per ciascun Dipartimento (di cui uno effettivo e uno supplente, fermo restando che in sede di votazione è riconosciuto un solo voto per ogni struttura), con possibilità di ulteriore delega in caso di assenza di entrambi i membri.

2. Partecipano, inoltre, alle sedute della Commissione:

- il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente per materia;
- Alle riunioni della Commissione può essere invitato a partecipare dal Presidente un rappresentante del Centro Linguistico di Ateneo e qualsiasi persona esperta in materia. Tale Commissione definisce con un proprio documento finale le indicazioni e le linee guida relative all'intero programma Erasmus con particolare attenzione alle attività didattiche ad esso connesse.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità e si riunisce almeno una volta all'anno B.

Per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto.

I bandi sono formulati con il supporto del Delegato, previa istruttoria dell'Ufficio competente

3. Ogni Struttura Dipartimentale può nominare una Commissione Erasmus+ (**Commissione Erasmus+ di Dipartimento**), i cui compiti sono i seguenti:

- a) Programmare e coordinare gli accordi bilaterali di competenza (studio, placement, mobilità docenti);
- b) definire le regole specifiche di ogni Dipartimento per la presentazione delle domande al bando Erasmus per studio, i criteri di selezione dei candidati e le altre caratteristiche peculiari;

- c) selezionare le domande di mobilità pervenute;
- d) redigere la graduatoria di merito;
- e) definire le modalità di approvazione del *learning agreement* per gli studenti *outgoing*;
- f) valutare il *learning agreement* degli studenti *incoming* autorizzare la loro permanenza presso l'Università degli Studi del Sannio.

Le attività delle Commissioni Erasmus di Dipartimento vengono comunicate alla Commissione di Ateneo dai Delegati Erasmus.

Nel caso in cui il Dipartimento non nomini una Commissione Erasmus interna alla medesima, le competenze sopra descritte sono di pertinenza dei Delegati Erasmus.

#### **Art. 48 – Stipula e attivazione di accordi quadro di Cooperazione Culturale e Scientifica con Università e Istituzioni Straniere.**

1. Nell'ambito delle attività di intensificazione dei rapporti di collaborazione culturale e scientifica con Università ed Istituzioni straniere allo scopo di sviluppare le funzioni istituzionali di insegnamento e ricerca e di favorire il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, vengono sottoscritti gli Accordi Quadro di Cooperazione Internazionale, che sono per lo più Accordi bilaterali e possono prevedere diverse attività (incluse le attività di mobilità con paesi che non partecipano al programma Erasmus+). La Stipula e l'attivazione dei suddetti accordi, sono oggetto di specifiche linee guida pubblicate sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata ai "Rapporti internazionali" .

#### **Art. 49- Paesi partecipanti**

1. Possono prendere parte al programma di mobilità sulla base degli specifici requisiti richiesti, tutte le Università dei Paesi previsti dal programma Erasmus+.

#### **Art. 50 - Mobilità studenti *outgoing***

Le modalità e le tempistiche di candidatura, le procedure di partecipazione alla mobilità Erasmus e quelle di riconoscimento delle attività svolte all'estero sono disciplinate da apposito bando annuale e dalle relative istruzioni pubblicati sul Portale di Ateneo.

Il Corso di Studi è competente per il riconoscimento delle attività svolte all'estero (corsi, tesi, tirocinio), mentre le Segreterie Studenti sono incaricate della registrazione di quanto deliberato con riferimento alla carriera dello studente.

#### **Art. 51-Mobilità studenti *incoming***

Lo studente internazionale vincitore di una mobilità Erasmus presso l'Università degli Studi del Sannio deve espletare le procedure stabilite dagli uffici e approvate dalla Commissione Erasmus eseguire le relative istruzioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

#### **Art. 52.-Mobilità docenti per insegnamento**

I docenti possono svolgere un periodo di insegnamento all'estero nell'ambito del programma Erasmus, quale opportunità di aggiornamento e crescita professionale.

Le modalità di partecipazione sono stabilite dalla Commissione Erasmus di Ateneo nel più ampio quadro della normativa rilevante e degli accordi vigenti.

Le procedure relative al periodo di mobilità sono disciplinate dalle relative istruzioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

## TITOLO IV– INTERRUZIONI DI CARRIERA

### Articolo 53 – Sospensioni degli studi

1. Lo studente che sia in regola con il pagamento di tasse e contributi può, con istanza documentata, chiedere la sospensione della carriera nei seguenti casi:
  - per proseguire gli studi presso Accademie o Istituti di Formazione Militari italiani, o presso università straniere, fino al conseguimento del relativo titolo;
  - per iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, ad un Master universitario o ad un Dottorato di Ricerca, fino al conseguimento del relativo titolo;
  - per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
  - per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio.
2. Nel caso di fattispecie che comportino la necessità di sospendere gli studi per più anni accademici, l'istanza deve essere rinnovata ogni anno, per tutta la durata del periodo occorrente, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la sospensione degli studi è concessa, per l'intero anno accademico, con provvedimento assunto dai competenti organi accademici, opportunamente notificato all'interessato.
4. La richiesta del beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.
5. Lo studente sospeso è esonerato, per l'anno accademico di riferimento, dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
6. Durante il periodo di sospensione:
  - non è possibile compiere alcun atto di carriera;
  - i termini di decadenza sono sospesi.
7. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti per i successivi anni accademici, con particolare riferimento alle fattispecie di merito/demerito previste.

### Articolo 54 – Ricongiunzione degli studi interrotti

1. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia, lo studente interrompe di fatto la carriera nel caso in cui, per almeno due anni accademici, non rinnovi l'iscrizione mediante il pagamento delle relative tasse e contributi, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 44, relative alla sospensione degli studi.
2. Lo studente che intenda riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione e che non sia già incorso nella decadenza dagli studi, deve presentare, apposta istanza di ricongiungimento della carriera, corredata del pagamento del contributo dovuto a titolo di "*tassa di ricognizione*" per ciascuno degli anni accademici di interruzione. Ai fini della ripresa degli studi, lo studente è tenuto, inoltre, al versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per gli anni accademici precedenti a quelli nei quali l'interruzione è avvenuta.
3. Ai fini della prosecuzione della carriera, lo studente è tenuto, altresì, al versamento delle tasse e dei contributi universitari previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi. Nel caso in cui lo studente che abbia interrotto gli studi sia in debito del solo esame finale, è tenuto ad effettuare tutti i versamenti delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione relativi all'anno accademico in cui intende conseguire il titolo finale.
4. Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera. Gli esami di profitto possono essere sostenuti a decorrere dalla prima sessione utile di esami prevista per l'anno accademico per il quale lo studente abbia effettuato regolarmente l'iscrizione.
5. Il periodo di interruzione è computato ai fini della decadenza dalla qualità di studente.

## TITOLO V – CONCLUSIONE DELLA CARRIERA

### Articolo 55 – Conseguimento del titolo finale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 270/2004, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei Corsi di Studio disattivati e il rilascio dei relativi titoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per essere ammessi alla prova finale, ai fini del conseguimento del titolo accademico, lo studente che sia in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi universitari e che abbia superato tutti gli esami di profitto e le prove di verifica previste dal proprio piano di studi, deve presentare apposita istanza entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la prima data utile fissata per la seduta di esame finale.
3. A tal fine, lo studente è tenuto, altresì, alla presentazione della prescritta documentazione, nonché al versamento del contributo all'uopo previsto, ai fini del rilascio del diploma attestante il conseguimento del titolo finale. Il pagamento di eventuali rate di tasse e contributi dovute ma non ancora scadute deve essere comunque effettuato entro i 15 giorni antecedenti la data di appello fissata per l'esame finale.
4. Eventuali deroghe inerenti il termine di cui al comma 2, fissato per la conclusione degli atti di carriera e/o per la presentazione della documentazione di ammissione, possono essere concesse dal Rettore, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento, in casi di assoluta necessità, per gravi e comprovati motivi e, comunque, esclusivamente nel caso in cui intercorrano almeno quindici giorni tra la data di completamento del percorso di studi e la data prevista per la seduta di esame finale. Eventuali istanze di ammissione all'esame finale presentate da studenti intenzionati a completare il percorso di studi nelle due settimane antecedenti la data fissata per la seduta di esame finale saranno dichiarate inammissibili, a prescindere dalle motivazioni addotte.
5. A decorrere dalle sedute di esame finale relative all'anno accademico 2018/2019, gli studenti sono tenuti a consegnare, presso l'ufficio preposto, copia dell'elaborato finale o della tesi esclusivamente su supporto digitale, in sostituzione del relativo documento cartaceo. Al supporto digitale dovrà essere allegato un frontespizio recante la firma del Relatore e dello studente.
6. Con il consenso del relatore, la tesi può essere redatta e/o discussa in una lingua diversa dall'italiano.
7. La votazione di ammissione all'esame finale e quella relativa alla prova conclusiva sono determinate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle rispettive strutture didattiche. Ai fini del superamento dell'esame finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110.
8. Le prove finalizzate al conseguimento del titolo finale, sostenute entro il 30 Aprile dell'anno successivo, sono pertinenti all'anno accademico precedente.
9. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di "*Dottore*". A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di "*Dottore Magistrale*".

### Articolo 56 – Trasferimenti ad altro ateneo

1. Lo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può chiedere di proseguire gli studi presso altro ateneo, presentando la prescritta documentazione e versando il contributo all'uopo previsto, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.
2. La domanda di trasferimento deve specificare i dati anagrafici dello studente, l'ateneo e il Corso di Studio ove egli intende proseguire la carriera universitaria.
3. Dal momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, allo studente non è più consentito compiere atti di carriera presso questo Ateneo, né fruire dei servizi didattici e amministrativi,

fatta salva la possibilità di richiedere le certificazioni attestanti il percorso di studi svolto presso questo Ateneo.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio preposto verifica la regolarità della posizione contributiva e amministrativa dello studente, anche con riferimento agli eventuali benefici economici erogati e provvede a trasmettere la documentazione inerente gli studi svolti ("*foglio di congedo*") all'università ove lo studente ha dichiarato di voler proseguire la propria carriera, dandone contestuale notifica all'interessato.
5. Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento è tenuto ad effettuare, presso l'ateneo di destinazione, tutti gli adempimenti ivi previsti per l'iscrizione. È onere dello studente richiedente verificare le disposizioni, i termini di scadenza e gli eventuali vincoli stabiliti dall'ateneo ove egli intende trasferirsi.
6. Nel caso in cui lo studente, per il medesimo anno accademico per il quale richiede il trasferimento, abbia già provveduto al versamento delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione presso questa Università, può richiederne il rimborso, purché dimostri di aver ottemperato agli obblighi inerenti l'iscrizione presso l'ateneo di destinazione. Il rimborso è erogato al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
7. Lo studente, ancorché trasferito, è tenuto alla regolarizzazione presso questo Ateneo di posizioni contributive pregresse, nel caso in cui subisca:
  - la revoca di benefici economici già erogati, a seguito di verifiche disposte d'ufficio che abbiano accertato il difetto dei prescritti requisiti;
  - la revoca del beneficio della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento.

In tali casi, egli è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico di riferimento, entro il termine stabilito dall'Ateneo, pena l'applicazione della indennità di mora. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di scadenza stabilito, è disposta l'attivazione delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle stesse.

#### **Articolo 57 – Rinuncia al prosieguo degli studi**

1. Lo studente può, in qualsiasi momento, rinunciare al prosieguo degli studi, presentando la prescritta documentazione. La rinuncia è irrevocabile e incondizionata.
2. Dal momento della presentazione dell'istanza di rinuncia, allo studente non è più consentito compiere atti di carriera, né fruire dei servizi didattici e amministrativi, fatta salva la possibilità di richiedere le certificazioni attestanti il proprio percorso di studi.
3. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, lo studente che intenda rinunciare al prosieguo degli studi è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari eventualmente in debito, ivi comprese eventuali indennità di mora, anche se non ancora scaduti, solo qualora abbia superato esami di profitto ed esclusivamente per gli anni accademici a cui gli atti di carriera si riferiscono. La regolarizzazione delle tasse in debito deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di rinuncia, pena l'annullamento degli esami pertinenti.
4. Lo studente rinunciatario è tenuto, altresì, alla regolarizzazione di posizioni contributive pregresse, nel caso in cui subisca:
  - la revoca di benefici economici già erogati, a seguito di verifiche disposte d'ufficio che abbiano accertato il difetto dei prescritti requisiti;
  - la revoca del beneficio della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento.

In tali casi, egli è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico di riferimento, entro il termine stabilito dall'Ateneo, pena l'applicazione della indennità di mora. In caso di

mancato pagamento delle somme dovute, è disposto l'annullamento degli esami eventualmente sostenuti per l'anno accademico di riferimento, con conseguente notifica del provvedimento all'interessato, nonché l'espletamento delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle stesse.

5. A seguito della presentazione dell'istanza di rinuncia, l'ufficio preposto verifica la regolarità della posizione contributiva e amministrativa dello studente e provvede a registrare la conclusione della carriera nell'ambito della procedura informatica.
6. Lo studente rinunciatario non può richiedere la restituzione delle tasse e dei contributi universitari già corrisposti.
7. Lo studente rinunciatario può immatricolarsi *ex novo* allo stesso o ad altro Corso di Studio, nel rispetto delle disposizioni, dei termini e delle modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici. Egli può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini dell'abbreviazione del percorso di studi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 22, 26 e 36, ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate.

#### **Articolo 58 – Decadenza dalla qualità di studente**

1. Incorre nella decadenza dagli studi lo studente che:
  - non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di Studio per tre anni accademici consecutivi mediante il versamento delle tasse e dei contributi universitari previsti;
  - pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione, non abbia superato esami di profitto o prove di valutazione ovvero non abbia maturato C.F.U. per cinque anni accademici consecutivi, a decorrere da quello nel quale è stato superato l'ultimo esame.
2. Ai fini del computo di cui al comma 1 non sono presi in considerazione eventuali periodi nei quali è stata accordata la sospensione degli studi, ai sensi dell'articolo 53. Sono, invece, conteggiati i periodi di interruzione degli studi di cui all'articolo 54.
3. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti all'ordinamento universitario di cui alla Legge n. 341/1990, valgono al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 2, del Testo Unico approvato con R.D. n. 1592/1933.
4. La decadenza è accertata secondo le disposizioni previgenti a quelle contenute nel presente Regolamento, nel caso ricorrano già le condizioni ivi specificate.
5. La decadenza è efficace a partire dal 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello individuato in base alle fattispecie illustrate al comma 1 del presente articolo.
6. Lo studente che abbia superato tutti gli esami e le prove di verifica del profitto e che sia in debito della sola prova finale e/o dell'attività di tirocinio e/o di stage non decade dagli studi, qualunque sia l'ordinamento universitario di appartenenza del Corso di Studio cui è iscritto.
7. I termini di decadenza si interrompono con il compimento di atti di carriera, nonché con la presentazione di un'istanza di passaggio o di opzione. Nel caso in cui lo studente presenti istanza di passaggio ad altro Corso di Studio o di opzione, il computo degli anni accademici viene effettuato a partire dall'anno accademico successivo a quello di presentazione dell'istanza.
8. La decadenza come disciplinata dal presente articolo si applica anche allo studente iscritto a tempo parziale.
9. Allo studente decaduto non è più consentito compiere atti di carriera, né fruire dei servizi didattici e amministrativi, fatta salva la possibilità di richiedere le certificazioni attestanti il proprio percorso di studi, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 10.
10. Lo studente che sia incorso nella decadenza non è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari eventualmente in debito, ivi comprese eventuali indennità di mora, a meno che non abbia superato, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, esami di profitto. In tal caso, ai fini

della definitiva registrazione degli stessi in carriera, lo studente è tenuto, prima della emanazione del provvedimento di decadenza, a regolarizzare la propria posizione contributiva mediante versamento degli importi dovuti, per gli anni accademici in cui ha sostenuto esami di profitto, pena l'annullamento degli stessi. La regolarizzazione deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione inerente i pagamenti dovuti, effettuata dall'ufficio competente mediante e-mail inoltrata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, gli esami sono annullati.

11. Lo studente decaduto è tenuto, altresì, alla regolarizzazione di posizioni contributive pregresse, nel caso in cui subisca:

- la revoca di benefici economici già erogati, a seguito di verifiche disposte d'ufficio che abbiano accertato il difetto dei prescritti requisiti;
- la revoca del beneficio della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento.

In tali casi, egli è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico di riferimento entro il termine stabilito dall'Ateneo, pena l'applicazione della indennità di mora. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, è disposto l'annullamento degli esami eventualmente sostenuti per l'anno accademico di riferimento, con conseguente notifica del provvedimento all'interessato, nonché l'espletamento delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle stesse.

12. La decadenza produce i suoi effetti al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo. Essa è accertata d'ufficio ed è dichiarata, previa verifica della posizione contributiva e amministrativa dello studente, con provvedimento assunto dai competenti organi accademici, opportunamente notificato all'interessato.

13. Lo studente decaduto non può richiedere la restituzione delle tasse e dei contributi universitari già corrisposti.

14. Lo studente decaduto può immatricolarsi *ex novo* allo stesso o ad altro Corso di Studio, nel rispetto delle disposizioni, dei termini e delle modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici. Egli può richiedere il riconoscimento degli studi pregressi ai fini dell'abbreviazione del percorso di studi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 ferma restando l'impossibilità di essere ammessi ad annualità eventualmente non attivate.

#### **Articolo 59 – Decesso dello studente**

1. L'Ateneo dispone d'ufficio la chiusura della carriera dello studente in caso di sopravvenuto decesso.
2. In tali casi, la chiusura della carriera non comporta la verifica della posizione contributiva dello studente deceduto.
3. Ove ricorrano le condizioni, è possibile conferire allo studente deceduto la "*laurea alla memoria*" ovvero un "*attestato alla memoria*", secondo le rispettive disposizioni di cui all'articolo 62 e all'articolo 63.

### **TITOLO VI – RILASCIO TITOLI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI**

#### **Articolo 60 - Attestato del titolo finale**

1. L'Università rilascia il diploma attestante il conseguimento del titolo finale nel quale sono riportate le firme del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del Corso di Studio, la relativa classe di appartenenza

e l'indirizzo. Nei titoli accademici non è indicato il voto finale né sono indicati altri dati inerenti la carriera universitaria dello studente.

2. Le modalità di rilascio delle attestazioni relative a titoli finali congiunti sono disciplinate dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione del diploma originale, l'interessato può richiedere il rilascio di un duplicato, secondo le disposizioni stabilite al riguardo, versando il contributo all'uopo previsto. Il duplicato è predisposto secondo il modello grafico vigente al momento della presentazione dell'istanza ed è firmato dal Rettore, dal Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento in carica al momento del rilascio. Sullo stesso è apposta la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato.

#### **Articolo 61 – Laurea *ad honorem***

1. L'Ateneo può conferire un titolo accademico:
  - a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni realizzate, siano ritenute di meritata fama in specifiche discipline;
  - a studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano di studi, siano colpiti da malattia invalidante e giudicata irreversibile, tale da non permettere loro il completamento degli studi.
2. Il titolo accademico è conferito con delibera del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento e attribuisce all'interessato tutti i diritti e le qualifiche derivanti dal titolo conseguito in via ordinaria.

#### **Articolo 62 - Laurea alla memoria**

1. Con delibera del Senato Accademico, su proposta del competente Consiglio di Dipartimento, l'Ateneo può conferire la "*laurea alla memoria*" agli studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal proprio piano di studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.

#### **Articolo 63 - Attestato alla memoria**

1. Con delibera del Senato Accademico, su proposta del competente Consiglio di Dipartimento, l'Ateneo può conferire un "*attestato alla memoria*" degli studi compiuti agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal proprio piano di studi.

#### **Articolo 64 - Rilascio certificati**

1. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, l'Università rilascia certificati utilizzabili esclusivamente nei rapporti con i privati. L'ambito di utilizzo è specificato mediante l'inserimento di apposita nota a margine dei certificati, formulata secondo la testuale dicitura espressamente indicata dalle predette disposizioni legislative.
2. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dalle autocertificazioni e dalle autodichiarazioni rese, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I certificati devono essere richiesti dagli interessati o da persona espressamente delegata. Essi sono rilasciati solo nel caso in cui lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari anche relativi ad anni accademici precedenti.
4. A seguito di istanza presentata in carta legale, i certificati sono rilasciati in bollo.

5. Nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente in materia, gli interessati, ai fini del rilascio del certificato in carta semplice, sono tenuti a presentare apposita istanza esente da bollo, indicando la tipologia di esenzione e il relativo riferimento normativo. Sul certificato rilasciato sarà, in tal caso, espressamente specificato l'uso per il quale esso è stato richiesto.
6. Su espressa richiesta degli interessati, possono essere rilasciati certificati ad uso estero e, previa istruttoria dell'Ufficio competente, anche in lingua inglese.
7. In luogo dei certificati, gli studenti possono acquisire, tramite la propria area riservata del sito web di Ateneo, le documentazioni inerenti la propria carriera, redatte in forma di autocertificazione o autodichiarazione.

#### **Articolo 65 - Diploma supplement**

1. Ai sensi della normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali informazioni relative al curriculum specifico seguito dal singolo studente ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il diploma supplement è rilasciato, su richiesta, in carta semplice, sia in italiano che in inglese, a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004, a decorrere dall'anno accademico 2004/2005.

### **TITOLO VII - DOTTORATI DI RICERCA E MASTER**

#### **Articolo 66 - Corsi di dottorato di Ricerca**

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio di professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo di ricerca.
2. I criteri generali per l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi del Sannio, vengono disciplinati con Regolamento di Ateneo, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 67 - Master Universitario di Primo e Secondo livello**

1. L'Università degli Studi del Sannio, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale può organizzare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master Universitario di Primo e Secondo livello.
2. Le modalità di istituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento dei Corsi di Master Universitario sono definite, per quanto non previsto dalla normativa nazionale, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master universitario di primo e di secondo Livello e dai Regolamenti dei singoli Corsi.

### **TITOLO VIII – TASSE E CONTRIBUTI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 68 - Determinazione delle tasse e dei contributi**

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, gli organi accademici deliberano annualmente:
  - gli importi dovuti dagli studenti, anche stranieri, a titolo di tasse e contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione ai vari Corsi di Studio;
  - le modalità di determinazione e di corresponsione dei predetti importi, nonché i termini di scadenza stabiliti per il loro pagamento;
  - gli importi relativi alla “*indennità di mora*”, dovuti quali sanzioni amministrative comminate in caso di ritardati pagamenti;
  - gli importi degli altri contributi universitari eventualmente previsti per le varie tipologie di procedure amministrative;
  - le tipologie di esonero totale o parziale dal pagamento degli importi di tasse e contributi o di riduzione degli stessi e le eventuali ulteriori forme di agevolazione riconosciute in favore degli studenti.
2. Ai fini dell’immatricolazione o dell’iscrizione gli studenti sono tenuti, altresì, al pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo gli importi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini della graduazione e della definizione degli importi di tasse e contributi universitari per l’immatricolazione e l’iscrizione ai vari Corsi di Studio, si tiene conto delle condizioni economiche dello studente, determinate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Effettiva (ISEE), desunto dall’attestazione rilasciata, su richiesta, dagli enti preposti.
4. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi, si tiene conto dell’Indicatore ISEE desunto dall’attestazione che deve essere richiesta esclusivamente per le “*prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario*”. Le attestazioni relative al predetto indicatore, eventualmente richieste per finalità differenti, sono dichiarate inammissibili.
5. In materia di attestazioni ISEE, gli organi accademici deliberano:
  - le scadenze per la richiesta della certificazione presso gli enti preposti al rilascio;
  - gli eventuali importi relativi alla “*indennità di mora*”, in caso di richieste tardive;
  - tutte le disposizioni relative agli aspetti organizzativi e procedurali attinenti al rilascio e alla successiva acquisizione telematica.
6. La mancata richiesta dell’attestazione ISEE presso gli enti preposti al rilascio comporta il pagamento delle rate universitarie secondo il massimo importo previsto.
7. L’Ateneo, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli organismi di polizia all’uopo preposti, dispone controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio delle attestazioni ISEE. Nel caso in cui dai predetti controlli emergano irregolarità che abbiano comportato un minore introito per l’Università, è richiesto allo studente il pagamento della differenza dovuta a titolo di tasse e contributi, maggiorata di eventuali sanzioni commisurate alla gravità della fattispecie. Eventuali atti e/o comportamenti penalmente rilevanti sono segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.
8. Ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi, è possibile tener conto, altresì, del profitto riportato negli studi con riferimento ai CFU acquisiti e alle votazioni conseguite nei relativi esami, mediante la previsione di riduzioni degli importi dovuti, nel caso di carriere meritevoli, ovvero, di contro, di maggiorazioni degli stessi, in caso di demerito, anche tenendo conto della condizione di “*fuori corso*”.

9. I pagamenti di tutte le tasse e dei contributi universitari devono essere effettuati, salvo casi eccezionali o salvo differenti determinazioni, tramite il sistema "PAGOPA", con i relativi avvisi di pagamento disponibili nell'area riservata agli studenti del sito web di Ateneo. I versamenti possono essere effettuati in modalità "on-line" o, in alternativa, mediante la stampa dell' "avviso per PAGOPA" da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli Istituti di Credito che afferiscono al sistema PAGOPA.
10. Non sono consentite rateizzazioni o modalità di corresponsione delle tasse e dei contributi universitari differenti da quelle annualmente deliberate dai competenti organi accademici. Eventuali istanze pervenute al riguardo sono dichiarate inammissibili.
11. Le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici in materia di tasse e contributi sono rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, avente a tutti gli effetti valore di notifica agli interessati.
12. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari non può compiere alcun atto di carriera, non può trasferirsi ad altra sede, non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto, ivi compreso l'esame finale, non può ottenere il rilascio di certificazioni.
13. Le tasse e i contributi universitari versati ai fini dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai Corsi di Studio non sono di norma rimborsabili, tranne che nei casi di pagamenti non dovuti.

#### **Articolo 69 – Studenti impegnati negli studi a tempo parziale**

1. Per lo studente che si immatricola o si iscrive ad un Corso di Studio optando per il regime a tempo parziale, agli importi delle tasse e dei contributi universitari al netto della tassa regionale e dell'imposta di bollo, si applica una riduzione nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'articolo precedente. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, si tiene conto di eventuali fattispecie di esonero e/o di riduzione.

### **CAPO II – ESONERI, AGEVOLAZIONI E RIMBORSI**

#### **Articolo 70 - Esoneri e agevolazioni economiche**

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio, gli organi accademici possono deliberare la concessione di esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione ai vari Corsi di Studio, nonché la previsione di altre forme di agevolazione riconosciute in presenza di determinate fattispecie o di specifici requisiti, con particolare riferimento alle situazioni soggettive più deboli.
2. Gli studenti, ancorché beneficiari delle provvidenze di cui al comma 1, sono comunque tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. Ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente articolo, gli studenti sono tenuti a presentare apposita istanza documentata, laddove previsto, secondo le modalità e i termini annualmente deliberati dai competenti organi accademici.
4. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, avente a tutti gli effetti valore di notifica agli interessati.

#### **Articolo 71 - Controlli e revoca dei benefici**

1. L'Università dispone controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare il possesso, per la durata dell'intero anno accademico, dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici economici di cui all'articolo precedente.
2. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, si accertino irregolarità non sanabili o nel caso di insussistenza dei requisiti, anche con riferimento a carriere concluse anticipatamente,

l'Università dispone la revoca del beneficio erogato, con conseguente obbligo, per lo studente, di provvedere al pagamento delle somme dovute, maggiorate di eventuali sanzioni.

3. Nel caso in cui dai controlli di cui al comma 1 emergano atti e/o comportamenti penalmente rilevanti, l'Università provvede a darne segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 72 - Perdita dell'esonero a seguito di revoca della vincita/idoneità alla borsa di studio**

1. Nel caso in cui lo studente, ancorché laureato, trasferito ad altro ateneo, rinunciario o decaduto, subisca la revoca della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento, è disposta, per il medesimo anno accademico, la conseguente revoca del diritto all'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione o di iscrizione.
2. Nei casi di cui al comma 1, lo studente è tenuto, di conseguenza, alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per l'anno accademico di riferimento, mediante restituzione degli importi eventualmente già rimborsati in virtù del previgente beneficio dell'esonero totale, unitamente al versamento delle ulteriori rate di tasse e contributi, al netto di eventuali esoneri o agevolazioni. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il termine di scadenza stabilito dall'Ateneo, pena l'applicazione della indennità di mora.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, è disposta l'attivazione delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle stesse.
4. Con riferimento agli studenti rinunciari e decaduti, in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di scadenza stabilito, è, inoltre, disposto l'annullamento degli esami di profitto eventualmente sostenuti nel medesimo anno accademico, con conseguente notifica del provvedimento all'interessato.

#### **Articolo 73 - Rimborsi**

1. L'Università provvede, d'ufficio o su istanza di parte, ove prevista, al rimborso delle tasse e dei contributi universitari esclusivamente:
  - nei casi di esonero previsti;
  - nel caso di eventuali pagamenti errati o non dovuti;
2. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 dicembre 2014, n. 976 e successive modifiche e integrazioni, l'Ateneo determina i criteri e le modalità di concessione degli esoneri e dei conseguenti rimborsi in favore degli studenti aventi diritto, da erogarsi a seguito dell'assegnazione di appositi stanziamenti ministeriali finalizzati ad incentivare le immatricolazioni e le iscrizioni ai Corsi di Studio individuati dal predetto decreto.
3. I rimborsi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati al netto della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

### **TITOLO IX – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E NORME DISCIPLINARI**

#### **Articolo 74 - Diritti**

1. Lo studente, se regolarmente iscritto, ha diritto di usufruire dei servizi erogati dall'Ateneo e dall'ADISU/RC anche mediante utilizzo dei beni e delle risorse disponibili.
2. Lo studente ha diritto, altresì, di essere adeguatamente informato, mediante i principali canali di informazione e di comunicazione, su tutte le disposizioni amministrative e didattiche relative al percorso formativo intrapreso e, in generale, sull'emanazione delle determinazioni assunte dagli organi accademici aventi rilevanza per lo svolgimento della sua carriera universitaria.

### **Articolo 75 - Doveri**

1. Lo studente ha l'obbligo di rispettare le disposizioni legislative, ministeriali, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Lo studente ha il dovere di utilizzare i beni, le risorse e le strutture messe a disposizione dall'Ateneo con cura e diligenza, preservandone la funzionalità e astenendosi dal compiere atti finalizzati al loro danneggiamento.
3. Lo studente, inoltre, è tenuto ad osservare sempre comportamenti improntati alla responsabilità e al rispetto della dignità propria e altrui, nonché dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Lo studente è, altresì, tenuto ad astenersi da comportamenti lesivi del decoro e dell'immagine dell'Ateneo.
4. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

### **Articolo 76 - Procedimento disciplinare e sanzioni**

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente o qualora dovessero verificarsi atti e/o comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l'Ateneo, è disposta l'attivazione, anche su proposta della competente struttura didattica, di un procedimento disciplinare, secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento, fermo restando il diritto al contraddittorio dell'interessato.
3. Le sanzioni possono consistere in ammonizioni o in forme di interdizione o sospensione temporanea dal compimento di atti di carriera. Esse sono graduate tenendo conto della natura e della gravità della violazione, nonché dell'eventuale reiterarsi dei fatti oggetto di contestazione.
4. La sanzione è deliberata dal Senato Accademico e comminata dal Rettore con proprio provvedimento, opportunamente notificato all'interessato ed eventualmente agli altri atenei statali. Il provvedimento disciplinare è registrato nella carriera dello studente.
5. Eventuali atti e/o comportamenti penalmente rilevanti sono segnalati tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti connessi e conseguenti.

## **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 77 - Approvazione ed emanazione del Regolamento degli Studenti**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2 lettera a) dello Statuto di quest'Ateneo, il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
3. Con la sua entrata in vigore, sono abrogate le precedenti disposizioni con esso incompatibili ed è, altresì, abrogato il "*Regolamento per gli studenti a contratto impegnati a tempo parziale*".

## ***Riferimenti Normativi***

- Regio Decreto 31 agosto 1933, numero 1592 “*Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642 “*Disciplina dell’imposta di bollo*”;
- Legge 26 luglio 1975, numero 354 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, numero 431 “*Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- Legge 7 agosto 1990, numero 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Legge 19 novembre 1990, numero 341 “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;
- Legge 2 agosto 1999, numero 264 “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, numero 509 “*Regolamento recante norme concernenti la autonomia didattica degli atenei*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- Legge 11 luglio 2002, numero 148 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”.
- Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2004, numero 3120 (immatricolazione di studenti in possesso di diploma quadriennale);
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, numero 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti la autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509*”;
- Circolare dell’Agenzia Entrate 1° giugno 2005, numero 29 “*Imposta di bollo su atti e documenti dell’Università*”;
- Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

- Legge 30 dicembre 2010, numero 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 settembre 2011 *“Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a Corsi di Studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici”*;
- Legge 12 novembre 2011, numero 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;
- Decreto Legge 26 aprile 2013, numero 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, numero 71 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, numero 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”*;
- Circolare INPS del 18 dicembre 2014, numero 171 *“Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, numero 159”*;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 dicembre 2014, numero 976 *“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 9 maggio 2003 numero 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003, numero 170”*.
- Regolamento Generale per la Protezione dei dati UE n. 679/2016 (GDPR)